



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 126 / RAG DEL 09/11/2021

**OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175
COMMA 5-QUATER LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento contabile degli enti locali” – stabilisce che “*Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile del servizio finanziario, possono effettuare, per ciascun esercizio del bilancio:*
a) – d) (omissis)
e) *variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi*”;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1, dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2021 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29 marzo 2021 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

Preso atto della necessità di operare una variazione in aumento degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023 riguardanti le partite di giro ed in particolare:

ENTRATA

TIPOLOGIA 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

MACROAGGREGATO 9.02.99.99.000 – ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

- cap. 60050/2 – ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE € **30.000,00**

SPESA

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

MACROAGGREGATO 7.01.99.01.000 – SPESE NON ANDATE A BUON FINE

- cap. 50050/735 – SPESE NON ANDATE A BUON FINE € **30.000,00**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000 non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e triennale 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 2 del 7 gennaio 2021, prot. n. 184/3.4, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo Ufficio Ragioneria e Tributi per il quadriennio 2021-2024.

D E T E R M I N A

1. Di effettuare ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera e) del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa, la 1^ variazione per la parte delle partite di giro per un importo complessivo di Euro 30.000,00.- in base alle risultanze di cui al prospetto allegato sub A) alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti dal bilancio per la copertura delle spese correnti.
3. Di trasmettere al tesoriere comunale il presente atto per gli adempimenti di competenza.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.

6. Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016.
- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 09/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 15/11/2021

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele